




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003947 P-4.22.25
del 26/04/2018



19658871

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - COM(2018) 171.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Codice della proposta: COM (2018) 171 *final*

Codice interistituzionale: 2018/0081 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Amministrazioni interessate: Ministero della Salute, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Premessa finalità e contesto

La protezione della salute dei lavoratori, mediante la riduzione costante dell'esposizione professionale alle sostanze cancerogene e mutagene, rappresenta uno degli elementi costitutivi del processo di convergenza verso migliori condizioni di lavoro e di vita in tutta l'Unione.

La modernizzazione del quadro normativo, grazie alla fissazione di valori limite di esposizione professionale alle sostanze cancerogene e mutagene aggiornati, è stata indicata tra le priorità nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro nella comunicazione della Commissione "Lavoro più sicuro e più sano per tutti" del 10 gennaio 2017.

Scopo della proposta in esame è quello di migliorare la protezione della salute dei lavoratori riducendo l'esposizione professionale a ulteriori cinque agenti chimici cancerogeni nella stessa individuati, fornire maggiore chiarezza per i lavoratori, i datori di lavoro e le autorità di vigilanza e contribuire ad instaurare condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici.

La proposta in argomento, inoltre, rafforzando il livello di protezione della salute dei lavoratori, potrà avere un impatto positivo anche sull'occupazione transfrontaliera poiché i lavoratori potranno essere assicurati di beneficiare di condizioni e livelli minimi di protezione della salute in tutti gli Stati membri.

Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

- 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica:** l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del TFUE costituisce la base giuridica della proposta. In base a tale articolo il Parlamento europeo e il Consiglio *"possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i) mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese"*.



La presente proposta, pertanto, rispetta il principio di attribuzione in quanto l'articolo 153, paragrafo 2 del TFUE prevede che il miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori venga ritenuto un aspetto della politica sociale in cui l'Unione Europea ha competenza concorrente con quella degli Stati membri.

2. **Rispetto del principio di sussidiarietà:** l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 del Trattato dell'Unione Europea, in quanto le condizioni minime per la protezione della salute dei lavoratori dell'UE dai rischi derivanti da un'esposizione agli agenti cancerogeni in argomento, non possono essere garantite in tutti gli Stati membri mediante provvedimenti adottati individualmente a livello nazionale ma possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione. Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono sostanzialmente simili in tutta l'Unione Europea.
3. **Rispetto del principio di proporzionalità:** la proposta, nel rispetto del principio di proporzionalità contenuto nell'art. 5 del TFUE, si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi preposti dall'UE e pertanto le disposizioni della presente proposta non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure che prevedano una maggiore protezione per i lavoratori.

Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

La proposta in esame si inserisce nell'ambito del rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori, già oggetto di una precedente proposta e precisamente la COM (2017)11 *final* del 10/01/2017. La presente proposta intende quindi ampliare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE, con l'introduzione di cinque nuove sostanze cancerogene e mutagene (cadmio ed i suoi composti inorganici, berillio ed i suoi composti inorganici, acido arsenico, i suoi sali ed i suoi composti inorganici, formaldeide e 4, 4' - metilendis (2 - cloroanilina) "MOCA") ed i relativi valori limite nonché con l'aggiunta di note riguardanti la penetrazione cutanea per il "MOCA", la sensibilizzazione cutanea per la formaldeide e la sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie per il berillio e i suoi composti inorganici. La proposta di modifica si fonda sulla circostanza, peraltro condivisibile, che le sostanze prese in esame sono state già ritenute e classificate come cancerogene dal regolamento (CE) n. 1272/2008, al quale fa riferimento il Titolo IX - Capo I, del DLgs 81/08 a seguito della modifica operata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39. L'introduzione di questi valori limite fornirà ai datori di lavoro, ai lavoratori ed alle autorità preposte ai controlli un criterio obiettivo che li aiuterà a garantire il rispetto dei principi generali della direttiva, con effetti positivi per i lavoratori per i profili assicurativi e previdenziali. Con la proposta vengono introdotte note relative alla penetrazione cutanea per il MOCA, alla sensibilizzazione cutanea per la formaldeide e alla sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie per il berillio e i suoi composti inorganici. Si concorda con l'opinione che una nota riguardante la penetrazione cutanea per il MOCA nonché di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie per gli altri composti evidenzia la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide o le vie respiratorie. I datori di lavoro hanno l'obbligo di tenere conto di tali note quando effettuano la valutazione del rischio e attuano i provvedimenti preventivi e di protezione da un determinato agente cancerogeno o mutageno conformemente alla direttiva e nel rispetto del principio della riduzione del rischio.



Valutazione d'impatto

Impatto finanziario: L'ampliamento con tali nuove sostanze riportate nell'allegato III e la definizione dei relativi valori limite non dovrebbe comportare maggiori oneri per le imprese poiché l'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene già è contemplata nel Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Effetti sull'ordinamento nazionale: Come già fatto presente anche nell'ambito della Relazione (redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234) concernente la COM (2017)11 final del 10/01/2017, anche l'adozione della proposta della presente direttiva comporterà la necessaria modifica del decreto legislativo n. 81/08 rendendosi indispensabile ampliare l'elenco delle sostanze cancerogene e mutagene ivi contenuto.

Si evidenzia, infine, che la materia rientra nella legislazione concorrente con le Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e, pertanto, risulterebbe necessaria una valutazione anche da parte delle medesime, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 81/2008.

**IL REFERENTE PER L'INFORMAZIONE QUALIFICATA
DOTT.SSA SILVIA MARIA LAGONEGRO**

info attive

Da: Nucleo Valutazione UE <NucleoValutazioneUE@lavoro.gov.it>
Inviato: giovedì 26 aprile 2018 12:25
A: info attive
Cc: Consigliere Diplomatico Lavoro; Segretariato Generale; Nucleo Valutazione UE; Biasini Roberto
Oggetto: R: Proposta di Direttiva COM(2018) 171 - Richiesta di Relazione
Allegati: Relazione Com 2018 171.pdf

Prot. 31/0004410 del 26 aprile 2018

Si invia in allegato la Relazione sulla Proposta di Direttiva in oggetto di cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta essere Amministrazione con competenza prevalente.

Si precisa, che la Relazione è stata formulata dal referente per l'informazione qualificata sulla base dei contributi forniti dagli Uffici interessati.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti



Dr.ssa Silvia Maria Lagonegro
Referente per l'informazione qualificata
Dirigente responsabile
Div. III° del Segretariato Generale
Via Veneto 56
00187 Roma
tel. 0648161460
fax 0648161556
SegretariatoDiv3@lavoro.gov.it

Da: info attive [<mailto:infoattive@governo.it>]

Inviato: martedì 10 aprile 2018 16:01

A: Nucleo Valutazione UE; Lagonegro Silvia Maria; Segretariato Div 3

Cc: 'ndv234@sanita.it'; 'dgue.segreteria@esteri.it'; ''RPA' (rpa@rpue.esteri.it)' (rpa@rpue.esteri.it)'; 'pe@rpue.esteri.it'; 'mertens@rpue.esteri.it'; segreteriatecnica capodip; Villa Anna Maria; Gaetano De Salvo; Barazzoni Fiorenza; Guidi Valentina; Segreteria ufficio politiche europee; Germani Lidia; Marco Doglia; Trivisani Alessandro; Cristiana Graziano; Marco Venanzi; Filippi Luigi; Maria Elisabetta Locchi; Paolo Boccardi; Sonia Gurrieri; Stefania Gliubich; Marco Sordini; Francesca Gindre; Nucciarelli Paola; Cristina D'Urso; Angelo Di Meglio; Biasini Roberto; Simona Roca; Maria Alfonsina Stuppia; Emanuele Urzi; Montanaro Giuseppe; Mara Angeloni

Oggetto: Proposta di Direttiva COM(2018) 171 - Richiesta di Relazione

Si comunica che in data 10/04/2018 è stata trasmessa al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alle Regioni, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro – COM(2018) 171*.

Si prega, pertanto, di inviare allo scrivente Ufficio, entro il termine di 20 giorni dalla suddetta data (30/04/2018), la relazione accompagnata, dove previsto, da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione Europea e le norme nazionali vigenti (DPCM del 17 marzo 2015), al fine di consentirne il successivo